

CONTRIBUTO
UNIFICATO

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Prima sezione civile

Composta dai magistrati
Roberto Reali, Presidente;
Lucio Bochicchio, Consigliere;
Francesco Ferdinandi, Consigliere rel;
Ha emesso la seguente

Sentenza

Nel procedimento n 1218/10 RG

Tra

[REDACTED], con l'avv. M.Flocco
CF. - [REDACTED]
CF. - [REDACTED]

Appellante

e

Unicredit Banca di Roma spa, con l'avv. U. Morera
CF. - 01166620992

Appellato

Pubblico Ministero

Conclusioni : come da verbale udienza del 29.3.16

Motivi della decisione

- [REDACTED] e [REDACTED] formulano appello avverso la sentenza in data 9.7.09 del Tribunale di Roma con cui è stata rigettata la querela di falso proposta con riguardo a documenti , prodotti in altro giudizio dinanzi il medesimo Tribunale avente ad oggetto domanda di risarcimento danni , documenti taluni dei quali sottoscritti dagli odierni appellanti , altri sottoscritti da terzi . A fondamento dell'appello lamentano che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto insussistente l'interesse ad agire con riguardo agli scritti provenienti da terzi ; l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto coerente e motivata in modo adeguato la consulenza d'ufficio che aveva escluso la falsità delle sottoscrizioni degli attori , non avendo il CTU accolto quale scrittura di comparazione le firme apposte in calce all'interrogatorio formale sostenuto da essi attori nel menzionato giudizio risarcitorio , ma quelle contenute nelle procure " rilasciate a margine di atti di citazione datati nel microspazio per la firma" , non avendo ancora il CTU adeguato lo svolgimento dell'incarico ai parametri introdotti dalla giurisprudenza anglosassone , ed avendo infine il CTU , con riguardo ad uno dei documenti (richiesta di emissione di assegni circolari per lire 150.000.000 con addebito sul c/c 18926.31) oggetto di querela , prodotto in copia , dapprima osservato che la copia non fornisce le stesse informazioni tecniche dell'originale e poi che appariva improbabile che la stessa fosse frutto di manipolazioni ,laddove avrebbe dovuto concludere al riguardo che si trattava di scrittura insuscettibile di siffatto studio , giacché proprio perché in copia era ben lontana dal poter

W

fornire reali sicurezze ; che il Tribunale nel valutare la falsità o meno delle scritture in questione si sia erroneamente fondato sulla sola consulenza , che costituiva invece solo uno degli elementi da valutare , senza considerare l'esito delle prove testimoniali svolte nel giudizio risarcitorio ; l'erroneità della sentenza con riguardo alla statuizione sulle spese , liquidate in modo eccessivo e comunque con evidente errore di calcolo.

-Resiste l'istituto appellato.

-L'appello è infondato. E' infondata la doglianza relativa al mancato accoglimento della querela di falso avente ad oggetto scritti provenienti da terzi , giacché secondo il più recente indirizzo della Corte di legittimità , le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso , giacché l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca (Cass. 24208/10). Sono infondate le doglianze relative all'operato del CTU , giacché il mancato utilizzo delle sottoscrizioni apposte in sede di interrogatorio formale a fini comparativi , di per sé non inficia le conclusioni attinte dal CTU , essendosi costui fondato su altre scritture di comparazione recanti sottoscrizione certa (non solo le firme apposte al mandato alle liti , ma anche saggi grafici richiesti dal perito) ed il mancato adeguamento del CTU a pretesi parametri introdotti nell'ambito della giurisprudenza anglosassone appare del tutto irrilevante nel presente giudizio , non senza soggiungere come lo stesso appellante riconosca che si tratta di parametri né recepiti dall'ordinamento positivo ,né suggeriti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità . Quanto infine all'asserita inidoneità della copia di uno dei documenti (richiesta di addebito) oggetto di querela a costituire oggetto di sicuri accertamenti in sede peritale , è sufficiente osservare come si tratti di doglianza che in realtà ridonda in danno della stessa parte appellante , giacché una volta che detta scrittura in copia aveva acquistato il valore e l'efficacia della scrittura originale nel menzionato giudizio risarcitorio , essendo stato ritenuto tardivo dal Tribunale il disconoscimento effettuato al riguardo (secondo quanto espongono gli stessi appellanti nell'atto introduttivo della querela di falso) , l'onere di dimostrare la falsità della scrittura incombeva ovviamente sul querelante , onde l'impossibilità di svolgere una perizia grafologica sulla sola copia , lungi dal recare vantaggio agli attori, si risolveva in realtà (in difetto di ulteriori prove come appresso si vedrà) nel mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sugli stessi. Per il resto la CTU non risulta attinta nell'atto introduttivo (nel quale soltanto possono essere contenuti i motivi di appello) da specifiche e motivate critiche , onde le sue conclusioni , logicamente argomentate sulla base di molteplici concordanze di elementi generali e di dettaglio incoercibili , e fondate – come si è visto- su scritture di comparazione costituite non solo da precedenti sottoscrizioni , ma anche da saggi grafici raccolti dal CTU , possono essere tenute per ferme. E' inammissibile la doglianza relativa alla considerazione da parte del Tribunale dei soli esiti della CTU , senza che venissero invece presi in considerazione altri elementi probatori , segnatamente l'esito delle prove orali svolte nel giudizio risarcitorio. Al riguardo giova rammentare il rigoroso indirizzo della Corte di legittimità,

secondo cui la parte che si duole dell'omessa considerazione da parte del giudice di primo grado di documenti decisivi ai fini della risoluzione della lite, ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato, non avendo il giudice di secondo grado l'onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata, in ipotesi dimostrativa delle doglianze mosse dall'appellante (cfr in tal senso Cass. 1161/11). Tale onere non è stato assolto nella specie dagli appellanti, onde dei verbali delle prove del detto giudizio risarcitorio, in ipotesi prodotte nell'odierno giudizio, non può farsi conto alcuno. Non meritano infine accoglimento le doglianze relative alla liquidazione delle spese. Gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia disposto la compensazione delle spese, pur in presenza del rigetto dell'eccezione di nullità della citazione e di inammissibilità della querela. Si tratta tuttavia di doglianza infondata, giacché secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità la soccombenza va valutata tenuto conto del complessivo esito della lite, che nel caso di specie si era risolta con il rigetto della domanda attrice, onde ben potevano le spese di lite essere poste integralmente a carico degli attori, a prescindere dal rigetto delle eccezioni preliminari di parte convenuta. Gli appellanti lamentano ancora che il Tribunale sia incorso in evidente errore, giacché avrebbe indicato l'importo delle spese in complessivi euro 10,681, e tuttavia avrebbe poi indicato le spese vive in euro 286 e gli onorari in euro 6.120, voci queste che sommate tra di loro non darebbero come risultato l'importo totale delle spese liquidate. Si tratta tuttavia di doglianza che per come formulata appare infondata, siccome inidonea a disvelare un errore del Tribunale nella liquidazione delle spese, atteso che all'epoca della lite le tariffe forensi comprendevano non solo le spese e gli onorari, ma anche i diritti, onde la somma delle menzionate due voci (spese ed onorari) non corrispondeva al totale delle spese giudiziali. Né - è appena il caso di soggiungere - parte appellante lamenta con specifico motivo di impugnazione la mancata espressa indicazione della voce tariffaria costituita dai diritti o l'errato calcolo degli stessi.

-Le spese seguono la soccombenza.


PQM

La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido tra di loro alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.500 per compensi, oltre accessori come per legge.

Roma 19.7.16


Il Presidente

Roberto Reali



Il consigliere est.

Francesco Ferdinandi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 14 OTT. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rossella Pizzolotti